

BGer 2C_164/2021 vom 29. Juli 2021

Bundesgericht, 2021-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_164_2021

FR: TF 2C_164/2021 du 29 juillet 2021

IT: TF 2C_164/2021 del 29 luglio 2021

Erwägungen

E. 5.1

Sul piano del diritto interno, la Corte cantonale ha evocato l' art. 62 cpv. 1 LStrI (fino al 1° ottobre 2016, art. 62 LStrI), citato anche nell' art. 35 LStrI (precedente consid. 3.1) e in base al quale l'autorità competente può (tra l'altro) revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni se: (1) lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli art. 59-61 e 64 CP (lett. b); (2) se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c).

Per poter prendere in considerazione una condanna ai fini dell'applicazione dell' art. 62 cpv. 1 LStrI , è tuttavia necessario che la stessa non sia troppo remota, questione alla quale va data una risposta svolgendo un esame di caso in caso (sentenze 2C_71/2019 del 14 febbraio 2020 consid. 3.1; 2C_857 e 862/2017 del 21 gennaio 2019 consid. 3.4 e 2C_884/2016 del 25 agosto 2017 consid. 2.2).

E. 5.2

Nella fattispecie, appare chiaro che il comportamento del ricorrente rientra di per sé sia sotto l'art. 62 cpv. 1 lett. b che sotto l'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI. In effetti, una pena detentiva è di lunga durata ai sensi dell' art. 62 cpv. 1 lett. b LStrI se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 e 135 II 377 consid. 4.2). D'altra parte, il reato di tentato omicidio, oggetto della condanna del 9 marzo 2005 (precedente consid. 4.1), è tra i più gravi del nostro ordinamento giuridico e costituisce pertanto anche una violazione rilevante dell'ordine pubblico ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 lett. c LStrI.

In ragione del fatto che essa sanziona un comportamento che risale al 1° gennaio 2003, dubbio è invece che questa sola condanna, benché pesante, possa oggi ancora essere presa in considerazione. In effetti, al momento della pronuncia del giudizio dell'istanza inferiore (11 gennaio 2021) i fatti in discussione risalivano a ben diciotto anni prima, quindi ad un tempo assai remoto (sentenza 2C_857 e 862/2017 del 21 gennaio 2019 consid. 3.4). Sia come sia, la questione - che l'istanza inferiore non si pone, nonostante l' art. 2 cpv. 2 LStrI lo richiedesse, perché già il diritto interno poteva essere risolutivo in favore del ricorrente - non va approfondita, siccome la querelata sentenza non è comunque conforme all' art. 5 allegato I ALC .

E. 5.3

Ora, a sostegno del rispetto dell' art. 5 allegato I ALC , la Corte cantonale ha in sostanza rilevato (precedente consid. 4.2) :

che alla base del gesto compiuto dall'insorgente vi erano motivi oggettivamente inconsistenti, che potrebbero ripresentarsi in futuro in relazione a rapporti con altre persone; che, oltre a mettere in evidenza l'instabilità emozionale del ricorrente, le circostanze in cui è stato commesso il reato danno infatti conto di reazioni totalmente inadatte, quindi anche del concreto rischio che le medesime possono comportare per l'incolumità di terzi.

E. 5.4

In considerazione della giurisprudenza in materia (precedente consid. 3.2), questa valutazione non può essere tuttavia condivisa.

E. 5.4.1

Come rammentato, corretto è in effetti che la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione e che tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_173/2019 del 31 luglio 2019 consid. 3.2) rispettivamente che, visto il reato commesso, che è quello di tentato omicidio, un apprezzamento severo del rischio di recidiva era più che giustificato anche nella fattispecie (sentenza 2C_406/2014 del 2 luglio 2015 consid. 4.2, proprio con riferimento a reati singoli ma gravi).

Dalla valutazione complessiva che l'autorità è tenuta a svolgere deve però anche emergere una minaccia non solo astratta, bensì concreta, attuale e sufficientemente grave per l'ordine e la sicurezza pubblici, ciò che, in base a quanto risulta dalla sentenza impugnata rispettivamente dagli atti cui essa rinvia, non è qui (più) il caso (sentenze 2C_116/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.4.1; 2C_604/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2 e 2C_406/2014 del 2 luglio 2015 consid. 2.3 e 5.1).

E. 5.4.2

È infatti vero che dagli ampi stralci del giudizio penale riportati nella sentenza del Tribunale amministrativo ticinese risulta che il ricorrente ha agito per motivi oggettivamente inconsistenti, quali la conferma della volontà di porre fine alla loro relazione, espressa da quella che al tempo era la sua ragazza. Evidente è anche che la reazione dell'insorgente sia stata totalmente "inadatta", come (generosamente) osservano i Giudici ticinesi nella loro sentenza.

Detto ciò è altrettanto chiaro che - a distanza di diciotto anni dal compimento del reato in discussione, durante i quali egli non risulta avere avuto più nessun tipo di problema con la giustizia ed in assenza totale di indicazioni, per esempio, in merito a disturbi comportamentali di cui il ricorrente sarebbe affetto - queste uniche considerazioni non bastano ad ammettere il rispetto dell' art. 5 allegato I ALC .

E. 5.4.3

Anche nella fattispecie, relativa a un reato lontano nel tempo, l'esame che le autorità sono chiamate a svolgere non poteva infatti limitarsi alla constatazione del suo compimento, ma doveva tenere conto dell'evoluzione successiva, ciò che non è qui stato il caso e che porta quindi a dover convenire con l'insorgente quando afferma che la decisione di negargli il rilascio di un permesso è stata in realtà presa unicamente a titolo preventivo e dissuasivo.

Con la sola argomentazione adottata nella querelata sentenza, focalizzata in modo esclusivo su quanto avvenuto il 1° gennaio 2003 (fatta eccezione per un accenno ai contenuti del ricorso al Consiglio di Stato di cui si dirà nel seguito), il permesso richiesto potrebbe in

effetti venir sempre negato anche in futuro, ovvero a tempo indeterminato, ciò che già ne dimostra l'incompatibilità con l' art. 5 allegato I ALC e la giurisprudenza ad esso relativa (nel medesimo senso, cfr. la sentenza 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. A.c e 4, che si riferisce pure ad un caso ticinese nel quale l' art. 5 allegato I ALC è stato considerato violato, visto che le condanne più gravi erano datate e da parecchi anni il ricorrente non commetteva più reati).

E. 5.5

Alla conferma del giudizio impugnato non possono infine condurre le osservazioni contenute nella risposta del 22 marzo 2021, fatta pervenire al Tribunale federale dalle autorità migratorie.

E. 5.5.1

Nel quadro di riferimento richiamato, alla conclusione secondo cui il ricorrente costituirebbe una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società - in concreto, per l'ordine e la sicurezza pubblici - non condurrebbe in effetti nemmeno il fatto di aver sottaciuto la condanna subita: che non è per altro oggetto di accertamenti su cui il Tribunale federale si possa basare, perché la Corte cantonale non ha ritenuto necessario esaminare questo aspetto, e che l'insorgente continua a contestare (giudizio impugnato, consid. C e 3.5).

Se è vero che un simile atteggiamento può costituire un indizio in tale direzione (sentenze 2C_758/2019 del 14 aprile 2020 consid. 5.2.3 e 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.5), vero è infatti pure che - per sé solo - non è comunque sufficiente a comprovare l'esistenza di un rischio concreto di recidiva dell'entità che viene qui richiesta (sentenze 2C_192/2020 del 22 febbraio 2021 consid. 5.2.3 e 2C_624/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 5.5).

E. 5.5.2

D'altra parte, decisiva non è nemmeno la questione a sapere se il ricorrente abbia o no provato di avere intrapreso, dopo il reato da lui compiuto ad inizio del 2003, all'età di 23 anni, un percorso spirituale.

Quand'anche non avesse intrapreso tale percorso, resta infatti la constatazione che - dopo il 1° gennaio 2003 e fino alla pronuncia del querelato giudizio, avvenuta quando il ricorrente di anni ne aveva 41 - egli non ha più delinquito e che nemmeno risultano altri elementi in base ai quali se ne possa dimostrare in qualche modo la pericolosità (precedente consid. 5.4.3). Nel contesto appena descritto, anche l'infelice formula di "follia per un amore perduto", utilizzata nel ricorso al Consiglio di Stato a proposito del reato commesso, e che la Corte cantonale riprende nel considerando 3.3 del suo giudizio, non può in effetti assumere nessuna portata specifica. Inoltre, se è vero che l'insorgente si è riferito a quanto compiuto il 1° gennaio 2003 anche come a "una follia per un amore perduto", vero è anche che - nella medesima impugnativa, come in quelle interposte successivamente, davanti alla Corte cantonale e in sede federale - egli condanna comunque a chiare lettere il proprio gesto. A completazione dei fatti accertati nel considerando 3.3 della querelata sentenza (art. 105 cpv. 2 LTF), va in effetti rilevato che sia il gravame presentato al Governo cantonale l'8 marzo 2016, sia quello inoltrato il 28 settembre 2017 davanti al Tribunale amministrativo non mancano di sottolineare - tra i vari aspetti - la gravità del reato commesso e stessa cosa vale per il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale.

E. 5.6

Constatata la violazione dell' art. 5 allegato I ALC , l'impugnativa è dunque accolta senza che ci sia la necessità di esaminare le ulteriori censure sollevate nella stessa.

Ciò nondimeno, il ricorrente è espressamente avvertito del fatto che, nel caso dovesse cadere un'altra volta nell'illecito, rendendosi colpevole di atti penalmente rilevanti, la sua situazione potrà essere rivalutata, pure nell'ottica di una limitazione della libera circolazione delle persone (sentenza 2C_617/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4).

E. 6.1

Per quanto precede, il ricorso è accolto e la sentenza dell'11 gennaio 2021 del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa è rinviata alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché rilasci un permesso per confinanti UE/AELS al ricorrente.

E. 6.2

Da parte sua, il Tribunale amministrativo dovrà nuovamente esprimersi sulle spese e sulle ripetibili della sede cantonale (art. 68 cpv. 5 e art. 107 cpv. 2 LTF).

E. 6.3

Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso corrisponderà tuttavia all'insorgente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.